

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0147/2003

30 aprile 2003

RELAZIONE

sulla diciottesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2000)
(COM(2001) 309 – C5-0506/2001 – 2001/2197(COS))

e

sulla diciannovesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2001)
(COM(2002) 324 – C5-0438/2002 – 2001/2197(COS))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatrice: Diana Wallis

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE.....	5
MOTIVAZIONE.....	9
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	12

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 16 luglio 2001 la Commissione ha trasmesso al Parlamento la sua diciottesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2000) (COM(2001) 309 – 2001/2197(COS)).

Nella seduta del 22 ottobre 2001 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale relazione alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alle commissioni interessate (C5-0506/2001).

Nella riunione del 17 settembre 2001 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatrice Diana Wallis.

Con lettera del 6 settembre 2002 la Commissione ha trasmesso al Parlamento la sua diciannovesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2001) (COM(2002) 324 – 2001/2197(COS))

Nella seduta del 21 ottobre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di avere deferito la relazione alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito ed alla commissione per le petizioni e a tutte le commissioni interessate per parere (C5-0483/2002).

Nelle riunioni dell'8 ottobre 2002, 17 marzo 2003 e 28 aprile 2003 ha esaminato la relazione della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente); Willi Rothley (vicepresidente), Bill Miller (vicepresidente); Diana Wallis (relatrice); Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster (in sostituzione di Carlos Candal), Michel J.M. Dary, Bert Doorn, Enrico Ferri (in sostituzione di Lord Inglewood), Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Pii-Noora Kauppi, Carlos Lage (in sostituzione di Maria Berger a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Marcelino Oreja Arburúa, Guido Sacconi (in sostituzione di François Zimeray a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Anne-Marie Schaffner, Marianne L.P. Thyssen, Theresa Villiers, Rainer Wieland, Joachim Wuermeling e Stefano Zappalà.

Il parere della commissione per le petizioni è allegato.

La relazione è stata depositata il 30 aprile 2003.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla diciottesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2000) (COM(2001) 309 – C5-0506/2001 – 2001/2197(COS))

e sulla diciannovesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2001) (COM(2002) 324 – C5-0438/2002 – 2001/2197(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la diciottesima relazione annuale della Commissione (COM(2001) 309 – C5-0506/2001),
 - vista la diciannovesima relazione annuale della Commissione (COM(2002) 324 – C5-0438/2002),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2002) 157),
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per le petizioni (A5-0147/2003),
- A. considerando che nelle relazioni annuali della Commissione viene constatata la situazione del recepimento delle direttive da parte degli Stati membri,
- B. considerando che per un adeguato controllo dell'applicazione del diritto comunitario non basta effettuare una stima della percentuale di direttive recepite, ma occorre valutare anche la qualità del recepimento e delle pratiche adottate per l'applicazione effettiva delle norme,
- C. considerando che la qualità della legislazione in vigore e di quella proposta rappresenta un elemento fondamentale per la corretta applicazione del diritto comunitario,
- D. considerando che le numerose proteste concernenti le violazioni del diritto comunitario dimostrano che i cittadini europei svolgono un ruolo fondamentale nell'applicazione del diritto comunitario,
- E. considerando che il numero dei riferimenti preliminari è un risultato della qualità della legislazione della Comunità,
- F. considerando che una effettiva protezione giuridica e un'applicazione e interpretazione uniformi sono elementi essenziali del diritto comunitario,
- G. considerando che un sistema effettivo di revisione giudiziale e di interpretazione

uniforme del diritto non può esistere laddove la giurisdizione della Corte di giustizia in materia di giustizia e affari interni è limitata,

- H. considerando che le istituzioni comunitarie hanno il dovere di assicurare che i cittadini europei possano esercitare pienamente i loro diritti nell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla giustizia,
1. approva i miglioramenti annunciati dalla Commissione alle sue procedure amministrative in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002) 141¹),
 2. invita la Commissione a tenere i ricorrenti pienamente informati in merito all'evoluzione dei loro ricorsi ed a mettere a disposizione degli interessati copia di tutta la corrispondenza scambiata tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto delle procedure di ricorso,
 3. approva l'intenzione della Commissione di dare la priorità alle procedure di infrazione a norma dell'articolo 228 CE e di rafforzare i meccanismi a sua disposizione per assolvere il proprio compito di controllare l'applicazione del diritto comunitario,
 4. invita la Commissione a compiere ogni sforzo per abbreviare i tempi relativamente lunghi che occorrono per evadere i ricorsi o le petizioni,
 5. chiede alla Commissione di prevedere tempi certi e brevi per la fase precontenziosa della procedura d'infrazione, che deve essere conclusa entro un termine predefinito stabilito al momento dell'apertura della procedura,
 6. ricorda che le petizioni presentate da singoli alla Commissione, al Mediatore e alla commissione per le petizioni permettono all'Unione europea di valutare il modo in cui il diritto comunitario è applicato a livello nazionale ed europeo,
 7. ribadisce il proprio convincimento che una stretta cooperazione e una azione comune di controllo tra la Commissione, il Consiglio, il Mediatore e la commissione per le petizioni sono essenziali per assicurare un effettivo intervento in tutti i casi in cui il firmatario di una petizione ha protestato in modo giustificato in merito ad una violazione del diritto comunitario,
 8. reitera la richiesta alla Commissione di includere d'ora innanzi nelle relazioni annuali relative al controllo dell'attuazione del diritto comunitario un capitolo incentrato sulle petizioni che le trasmette la commissione per le petizioni,
 9. ribadisce la necessità di agevolare l'effettivo rispetto del diritto comunitario mediante il rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e coerenza; ritiene che tale impostazione non soltanto migliorerà e semplificherà l'ambiente regolamentare ma anche aumenterà la certezza del diritto,
 10. chiede una maggiore cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo e i rispettivi deputati in modo da promuovere e incentivare l'efficacia del controllo a livello

¹ GU C 244 del 10.10.2002, pag. 5.

nazionale dei problemi europei; ritiene che i parlamenti svolgano un ruolo prezioso nel controllo dell'attuazione del diritto comunitario e che contribuiscano così a rafforzare la legittimità democratica dell'Unione avvicinandola ai cittadini,

11. ritiene che, in linea generale, la scadenza del termine di recepimento delle direttive deve essere certa e non superiore ai due anni,
12. esorta la Commissione a inviare le sue relazioni annuali sul controllo dell'attuazione del diritto comunitario ai parlamenti nazionali affinché essi possano controllare più adeguatamente come viene effettuata detta attuazione da parte delle autorità nazionali,
13. invita la Commissione a collaborare strettamente con le autorità nazionali fornendo assistenza e orientamenti idonei nelle fasi iniziali per assicurare un effettivo recepimento delle direttive,
14. ribadisce la richiesta alla Commissione di elaborare un elenco di tutte le relazioni concernenti l'attuazione del diritto comunitario, a carattere generale o settoriale, da parte delle autorità nazionali degli Stati membri dello Spazio economico europeo,
15. approva l'intenzione della Commissione di controllare l'area di libertà, sicurezza e giustizia secondo i principi del diritto comunitario; ribadisce il suo appello alla Commissione affinché elabori una relazione sull'applicazione del diritto dell'Unione europea, compresi gli aspetti relativi al secondo e al terzo pilastro,
16. osserva che i tribunali di alcuni Stati membri non chiedono praticamente mai pronunce pregiudiziali a norma dell'articolo 234 del trattato CE e invita la Commissione a studiare i motivi alla base di questo comportamento,
17. rileva con preoccupazione che l'insufficiente conoscenza del diritto comunitario da parte dei magistrati e degli avvocati nazionali è un grave ostacolo per la completa applicazione del diritto comunitario,
18. prende atto dei tentativi fatti dalla Commissione per quanto riguarda la formazione dei membri delle professioni forensi in materia di diritto comunitario allo scopo di migliorare la conoscenza e la comprensione di tale diritto, ma insiste che questi sforzi ancora non sono sufficienti per assicurare un'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri,
19. è consapevole degli enormi ostacoli che i legislatori europei dovranno superare dopo l'ampliamento; indica che pertanto sarà ancora più importante istituire chiare priorità e obiettivi politici e, ove possibile, semplificare la legislazione anche mediante un maggior ricorso alle direttive quadro in quanto a sua volta ciò agevolerà il processo di esecuzione delle norme,
20. approva le iniziative per agevolare le soluzioni extragiudiziarie delle dispute, come la Rete extragiudiziaria europea e la Rete per i ricorsi sui servizi finanziari; invita la Commissione a controllare attentamente i progressi compiuti da questi organismi e a riferire i risultati al Parlamento europeo in quanto tale processo costituirà un altro utile indicatore per

controllare l'applicazione del diritto comunitario e l'accesso alla giustizia,

21. considera che la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, purché siano sottoposte a condizioni chiaramente definite, rivestiranno un ruolo importante nella disciplina di taluni settori dell'economia; rammenta che esse limitano il diritto alla revisione giudiziaria; sottolinea che, così facendo, si possono creare norme senza certezza, meno vincolanti e meno sicure e che conseguentemente si potrebbe verificare un loro ravvicinamento artificiale e un loro recepimento aleatorio nel diritto nazionale,
22. ritiene che qualsiasi misura di coregolamentazione, quando venga ritenuta utile in quanto misura complementare, debba essere basata su un atto legislativo adottato congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento su proposta della Commissione e prevedere un diritto di "call-back" affinché vengano pienamente rispettate le prerogative del legislatore democratico,
23. ritiene che l'atto legislativo di base debba fissare gli obiettivi e i settori d'azione della coregolamentazione e prevedere l'intervento della Commissione in caso di violazione degli accordi da parte dei soggetti interessati; ritiene che occorra inoltre garantire la rappresentatività delle organizzazioni che partecipano alla coregolamentazione e all'autoregolamentazione,
24. ritiene che la Commissione debba riconoscere una prassi di autoregolamentazione o raccomandare alle parti interessate la conclusione di un tale accordo tra le stesse unicamente quando l'autorità legislativa competente, che delibera secondo le condizioni previste dal trattato, ritiene che sia opportuno ricorrere a tale meccanismo,
25. prende atto con preoccupazione del fatto che la recente giurisprudenza concernente i diritti individuali dei ricorrenti di avviare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia non fornisce una interpretazione e una applicazione uniforme del diritto comunitario;
26. chiede che vengano accelerati i lavori di codificazione e di consolidamento dei testi legislativi, comunitari, compresi i trattati, in modo da rendere più chiare le leggi per il comune cittadino;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, al Mediatore e ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Le relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario fotografano la situazione del rispetto del diritto comunitario. Le relazioni annuali 2000 e 2001 dimostrano che il rispetto del diritto nell'Unione europea riveste una importanza ancora maggiore alla vigilia dell'ampliamento.

L'impostazione del relatore

Il vostro relatore si concentra sui seguenti settori: 1) applicazione del diritto comunitario; 2) accesso alla giustizia; 3) regolamentazione e sfide cui si trova di fronte il diritto comunitario.

Applicazione del diritto comunitario

L'impatto delle norme comunitarie dipende in grande misura dalla volontà e dalla capacità delle autorità degli Stati membri di assicurare una effettiva, completa e tempestiva trasposizione e applicazione delle norme comunitarie.

L'esistente "deficit di recepimento", vale a dire l'inefficace, tardiva e frequentemente del tutto mancante trasposizione delle direttive nel diritto nazionale è un grave problema anche in settori in cui l'integrazione ha raggiunto una fase molto avanzata, come il mercato unico.

Mentre l'obiettivo del 98,5% di recepimento stabilito dal Consiglio europeo di Stoccolma riveste una certa importanza, non è l'elemento di maggior rilevanza in questo contesto. Settori sensibili come quello dell'ambiente dimostrano che è fondamentale muovere verso un'impostazione incentrata sulla qualità del recepimento e dell'applicazione da parte delle autorità nazionali. Una direttiva male recepita e male attuata è dannosa per il diritto comunitario, proprio come la mancanza di recepimento. Come ha menzionato l'Avvocato generale Jacobs, non è sufficiente rispettare una direttiva mediante il semplice recepimento: le direttive devono essere adeguatamente applicate e eseguite. Questo aspetto potrebbe presentare problemi sempre maggiori dopo l'ampliamento¹.

La completa attuazione del diritto comunitario è direttamente connessa alla qualità della legislazione. La Commissione, detentrici del diritto di iniziativa, svolge un importante ruolo nel processo legislativo. La Commissione dovrebbe organizzare più dialoghi e migliorare l'assistenza alle autorità nazionali allo scopo di prevenire i problemi in materia di esecuzione, invece di adottare un'impostazione in cui prevale la ricerca delle violazioni. Tempestivi contatti tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo e i rispettivi deputati possono svolgere un ruolo vitale nel prevenire problemi in materia di recepimento; tale dialogo dovrebbe quindi essere incoraggiato.

La Commissione rileva che le disposizioni dell' "acquis" di Schengen inserite nel primo pilastro – come visti, asilo e immigrazione e cooperazione giuridica su questioni civili – vanno controllate secondo i principi del diritto comunitario e che essa agisce in qualità di guardiano dei trattati per quanto riguarda questi aspetti. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a questo campo che riguarda direttamente la libera circolazione delle

¹ Cfr. A.G. Jacobs nella causa C-237/90 Commissione/Germania [1992] RGC I-5973, 6001.

persone. Tuttavia, la limitata estensione della giurisdizione della Corte di giustizia in materia di giustizia e affari interni prevista dal trattato di Amsterdam non rappresenta assolutamente un sistema efficace per assicurare il controllo giuridico e l'interpretazione uniforme delle leggi.

L'accesso alla giustizia

I ricorrenti sono un elemento fondamentale del sistema giuridico della UE in quanto testimoniano l'efficacia del controllo e la corretta applicazione del diritto comunitario. Sapendo con certezza che possono presentare ricorsi e avere accesso alla giustizia i cittadini dovrebbero sentirsi più collegati all'Europa, avere la sensazione che l'Europa è il loro alleato e che serve per proteggere e promuovere i loro diritti.

La necessità della revisione giudiziaria è implicita in ogni sistema giuridico basato sulla preminenza del diritto. Allo scopo di evitare un deficit giudiziario – oltre che democratico – è necessario un efficace controllo giudiziario per le azioni e le inazioni delle Istituzioni UE. Se ciò non avvenisse l'espansione delle competenze della UE avverrebbe a scapito della tutela giuridica dei singoli.

Le esigenze a cui i privati devono adempiere allo scopo di fare un ricorso di fronte alla Corte di giustizia o al Tribunale di prima istanza possono essere contrarie ai diritti garantiti dalla Carta europea dei diritti dell'uomo. Questo problema è di particolare importanza laddove l'azione o l'inazione di un'Istituzione minacci di pregiudicare i diritti civili o fondamentali di una persona.

La comunicazione del 2002 sulle relazioni con i ricorrenti in caso di violazioni è un contesto positivo in cui vengono enunciate le misure amministrative che la Commissione si impegna a rispettare quanto esamina i ricorsi e valuta le violazioni. Tuttavia le statistiche purtroppo dimostrano che, mentre il numero dei ricorsi è diminuito, la celerità del loro esame non è aumentata di conseguenza. E' essenziale che i ricorrenti vengano mantenuti informati dei passi adottati in merito al loro ricorso e che ricevano copie della corrispondenza scambiata tra la Commissione e gli Stati membri.

Il vostro relatore vorrebbe che la Commissione faccia molto di più, unitamente agli Stati membri, per aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica in merito alle esistenti EEJ-net e FIN-net.

La regolamentazione e le sfide a cui si trova di fronte il diritto comunitario: mantenere l'ordinamento giuridico comunitario in un modo mutevole

La Commissione si profonde in spiegazioni per sottolineare il proprio ruolo nel classico processo decisionale comunitario e nel suo processo di avvio, come se la natura e l'ampiezza dei problemi a cui si trova di fronte la UE non fossero cambiati nei 50 anni trascorsi dopo la sua creazione.

La vostra relatrice è favorevole all'idea di un maggior ricorso alla co-regolamentazione e all'autoregolamentazione. Tuttavia, è preoccupata perché ritiene che possa portare a una frammentazione del diritto comunitario e in particolare di quello relativo al mercato interno. Il

problema fondamentale è quello della pubblicità delle norme e della trasparenza. Come può un cittadino dell'Unione essere a conoscenza delle norme adottate dalle imprese? Come può un cittadino dell'Unione presentarsi di fronte ad un tribunale nazionale per far applicare e/o far dichiarare inapplicabili tali norme qualora riguardino in modo significativo la sua posizione giuridica? Come può la Commissione controllare il recepimento del diritto comunitario da parte dei privati?

C'è il rischio che un maggior uso delle strategie di co-regolamentazione e di autoregolamentazione indebolisca la preminenza del diritto e il corrispondente diritto di accesso a un tribunale. Riduce inoltre il ruolo della Commissione quale guardiano dei trattati. Questi aspetti devono essere attentamente ponderati.

Infine, il numero di decisioni contro cui non è possibile fare appello e che sono adottate senza un riferimento ad una sentenza preliminare è causa di gravi preoccupazioni, in particolare se vengono adottate da tribunali dei primi Stati membri¹.

Questo è principalmente dovuto al fatto che l'esperienza dei giudici nazionali nell'affrontare il diritto comunitario non è ancora comparabile con quella che hanno accumulato i tribunali comunitari. In alcuni casi i giudici nazionali hanno avuto a che fare molto raramente con il diritto comunitario. In seguito a ciò, i riferimenti dei giudici nazionali possono essere carenti dei necessari particolari e possono contenere aspetti irrilevanti che rendono alquanto difficile la piena valutazione della legalità della misura contestata da parte della Corte di giustizia. In ultima analisi un riferimento carente potrebbe essere ritenuto inammissibile. Il bilancio per la formazione in materia di diritto comunitario destinata alle professioni forensi andrebbe aumentato in quanto rappresenta un mezzo prezioso di far conoscere il diritto comunitario ai rappresentanti di tali professioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre studiare con maggiore attenzione il modo in cui aumentare ulteriormente la conoscenza e la consapevolezza del ruolo del diritto comunitario.

Il mondo sta cambiando tutti i giorni. Il futuro ruolo dell'Europa dipende dal rapporto tra il sistema giuridico della CE e i cambiamenti attualmente in corso.

In quanto all'ampliamento, la peculiarità della sfida a cui si trova di fronte il sistema legislativo nell'Unione europea allargata sarà di riuscire a mantenere il contributo caratteristico della legge anche con nuove realtà. Il primo passo da compiere al momento di mettere a fuoco le soluzioni per il problema di legiferare e di amministrare una Unione europea molto più grande è riconoscere che quanto è stato finora fatto in materia di riforma legislativa è prezioso ma è ben lungi dall'essere sufficiente. Stiamo entrando in un'era che ci ricorda che le leggi generate dall'Unione europea e i processi mediante cui vengono adottate sono tanto importanti quanto l'architettura giuridica dell'Europa stessa. Dobbiamo evitare di essere come lo stregone che è così incantato dalla sua immagine da non percepire altre cose interessanti e significative che avvengono nelle immediate vicinanze.

¹ Nella diciottesima relazione annuale (2000), Allegato VI, al punto 2.3.1, si fa riferimento tra l'altro a Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi.

10 ottobre 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla diciottesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario
(COM(2001) 309 – C5-0506/2001 – 2001/2197 (COS))

Relatore per parere: Rainer Wieland

PROCEDURA

Nella riunione del 22 novembre 2001 la commissione per le petizioni ha nominato relatore per parere Rainer Wieland.

Nella riunione del 7-8 ottobre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente), Astrid Thors (vicepresidente), Rainer Wieland (relatore per parere), Felipe Camisón Asensio, Michael Cashman, Marie-Hélène Descamps, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Margot Keßler, Jean Lambert, Ioannis Marinos, Christian Ulrik von Boetticher, Eurig Wyn e Stavros Xarchakos.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario è stata elaborata dalla Commissione europea dopo il 1984 in seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 1983. La presente relazione, la diciottesima, copre l'anno 2000 e costituisce la prima relazione in materia dopo la riorganizzazione dei servizi di detta istituzione.

La relazione summenzionata contiene un'introduzione generale in cui si mette in rilievo l'evoluzione delle infrazioni e la politica perseguita in materia dalla Commissione, seguita da un'analisi settore per settore, nonché da un elenco delle procedure di infrazione ai trattati, regolamenti e decisioni, con l'indicazione dello Stato membro interessato, del settore e della fase della procedura, nonché un elenco analogo in materia di direttive. In osservanza alle regole di confidenzialità in vigore, le procedure d'infrazione vengono menzionate soltanto una volta trasmesso il parere motivato. Esistono tuttavia due eccezioni: le procedure avviate per mancata comunicazione delle misure di esecuzione delle direttive o per mancata esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia sono menzionate fin dalla fase della notifica dell'ingiunzione.

Nessun capitolo si occupa delle petizioni trasmesse alla Commissione dalla commissione per le petizioni.

I dati statistici relativi all'anno 2000 riflettono una leggera riduzione del numero di ricorsi registrati dalla Commissione europea (meno 6,13% rispetto al 1999). Tra i dossier aperti, 5 provengono da petizioni (contro 10 nel 1999), e 15 da interrogazioni parlamentari (contro 16 nel 1999). Mentre il numero di pareri circostanziati trasmessi nel 2000 è rimasto lo stesso del 1999, il numero di deferimenti alla Corte di giustizia è diminuito del 3,5%, il che sembra provare l'efficacia della procedura precontenziosa. È inoltre visibile lo sforzo esplicativo per ridurre i termini di procedura.

Dal punto di vista della commissione per le petizioni merita di essere sottolineato il nuovo approccio adottato dalla Commissione europea per quanto riguarda la particolare attenzione dedicata ai ricorrenti, qualora denunciino casi di mancata conformità al diritto comunitario da parte degli Stati membri. Infatti senza dimenticare il potere discrezionale che la giurisprudenza costante della Corte di giustizia le riconosce, la Commissione europea accorda espressamente ai ricorrenti diritti procedurali nel corso della fase precontenziosa. La funzione privilegiata nella procedura dell'azione per inadempienza che essa riconosce al ricorrente, si traduce nella possibilità per quest'ultimo di formulare osservazioni precedentemente a qualsiasi decisione di archiviazione del dossier. Mentre prima il ricorrente perdeva in genere il contatto con la situazione che lui stesso aveva creata, il suo potere di intervento è riconosciuto, grazie al suo accesso alle informazioni, dal momento che tutto si svolge nella più stretta confidenzialità.

Il dialogo che la Commissione europea ha stabilito durante la procedura precontenziosa, con il ricorrente è il risultato di critiche che hanno permesso di migliorare la partecipazione del cittadino al controllo dell'applicazione uniforme del diritto comunitario. La codificazione delle regole amministrative in vigore facilita infatti i contatti tra il cittadino e i servizi della Commissione europea, poiché egli sa che cosa attendersi.

La commissione per le petizioni si preoccupa molto della visione che il cittadino ha delle attività dell'Unione europea. Ma perché il cittadino accetti e partecipi all'idea europea, è necessario trasmettergli un'informazione chiara in modo che possa comprendere anche le questioni tecniche e complesse. In tale prospettiva si impone una politica di trasparenza, di semplificazione dei trattati e della qualità redazionale dei testi legislativi, nonché un'accelerazione del lavoro di codificazione e di consolidamento.

Anche per coloro che non sono giuristi i testi debbono risultare comprensibili e i trattati fondatori debbono essere consolidati in modo da rimuovere gli elementi caduchi. Non si ignora la distinzione giuridica tra "Comunità" e "Unione europea", tuttavia nel contesto dello sforzo di leggibilità ordinaria dei termini, sembra più facilmente comprensibile al grande pubblico il termine di "Unione europea".

Per quanto riguarda la comitatologia, sono tuttora attuali le critiche espresse riguardo alla legittimità, alla trasparenza e alla cooperazione. Il Parlamento europeo non dispone tuttora di un effettivo potere di controllo diretto sulle misure adottate dai comitati.

Nella relazione si prende altresì atto dell'aumento delle informazioni messe a disposizione del pubblico dai server informatici che costituiscono una vera e propria piattaforma di informazione sul diritto comunitario.

Il ruolo svolto dalla commissione per le petizioni e dalla Commissione europea, nel rilevamento delle infrazioni al diritto comunitario, è complementare e si scontra con le stesse difficoltà per quanto riguarda la cooperazione con gli Stati membri i quali, a volte, non esplicano tutti gli sforzi necessari per rispettare la regola di diritto. Si impone, per ottenere una maggiore efficacia, una cooperazione più stretta tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea alla luce di nuovi metodi di lavoro.

CONCLUSIONI

La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

1. si compiace con la Commissione europea per il lavoro svolto nel settore, in particolare per le misure intraprese per migliorare le relazioni con il ricorrente durante la fase precontenziosa della procedura dell'azione per inadempienza;
2. invita la Commissione europea ad esplicitare sforzi ancora maggiori per migliorare l'informazione del cittadino, rendendo più trasparente il suo lavoro, in modo da incoraggiarlo a partecipare maggiormente alla costruzione europea;
3. chiede che vengano accelerati i lavori di codificazione e di consolidamento dei testi legislativi, comunitari, compresi i trattati, in modo da rendere più chiare le leggi per il comune cittadino;

4. chiede che al fine di rendere generalmente più comprensibili i testi legislativi in vigore, il termine "Comunità europea" venga sostituito con "Unione europea";
5. ricorda che gli atti risultanti dalla comitatologia possono essere legittimati soltanto da un potere di controllo diretto del Parlamento europeo sulle misure adottate dai comitati;
6. ribadisce la sua richiesta affinché nelle prossime relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario la Commissione europea dedichi un capitolo alle petizioni che le vengono trasmesse dalla commissione per le petizioni;
7. ricorda l'auspicio della commissione per le petizioni di adottare un nuovo accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, per rendere più efficace l'intervento della commissione per le petizioni.